**STATUTO della SLI che sarà posto in votazione all’Assemblea di Como, 20 settembre 2019**

I *Denominazione*

1. È costituita l’Associazione denominata SOCIETÀ DI LINGUISTICA ITALIANA, nel prosieguo detta Associazione. Il nome dell’Associazione è abbreviato in SLI.

L'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione sono regolati dagli accordi degli associati e dalle norme del codice civile.

2. L'Associazione ha sede in Roma

*II. Finalità*

3. L'Associazione ha lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo della linguistica, attraverso la creazione di una comunità di studiosi e docenti nel cui ambito trovi pieno riconoscimento e appoggio ogni prospettiva di ricerca linguistica teorica e applicata.

A tal fine l'Associazione favorirà il contatto sistematico tra studiosi di linguistica, in tutte le sue articolazioni, e di qualsiasi altra disciplina abbia interesse a vario titolo al dominio linguistico, anche in tutti gli ambiti applicativi e professionali;

adotterà le iniziative più opportune a diffondere la cultura linguistica; promuoverà gli studi nel campo della linguistica riconoscendo il merito scientifico, anche tramite l’istituzione di borse di studio, premi e altre iniziative.

L’associazione non ha scopo di lucro.

*III. Soci*

4. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: ordinari, vitalizi, benefattori (tutti compresi nella denominazione di Soci "attivi"), onorari.

5. Qualunque persona, di qualsiasi nazionalità, può essere ammessa a far parte dell'Associazione in qualità di Socio ordinario, previa compilazione con le proprie complete generalità della scheda di dati fornita dall’Associazione e il versamento della quota di immatricolazione e della prima quota annuale nelle modalità fissate dall’Associazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L’eventuale recesso va comunicato al Segretario.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammontare delle quote associative è fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato esecutivo.

6. L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. La quota di associazione va versata nel corso dell'anno sociale a cui si riferisce o anche per anni seguenti in base a quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Esecutivo. Il mancato versamento della quota d'associazione fino a un massimo di tre anni comporta il suo recupero nel caso il socio moroso intenda rimanere membro dell’Associazione. Il mancato pagamento per oltre tre anni comporta la decadenza dallo stato di socio. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

7. L'importo della quota di immatricolazione e della quota annua per i Soci ordinari che siano iscritti a un corso di studio universitario o di dottorato di ricerca è fissato in misura pari alla metà di quello normale stabilito per gli altri Soci ordinari.

8. Sono dichiarati "Soci vitalizi" i Soci ordinari che, all'atto dell'ammissione, o successivamente, versino, in unica soluzione, oltre alla quota sociale normale per l'anno in corso, un ammontare pari a venti volte la quota stessa.

9. Sono dichiarati Soci benefattori i Soci ordinari vitalizi che versino un ammontare non inferiore a cinquanta volte la quota sociale normale.

10. Possono essere dichiarati Soci onorari studiosi stranieri operanti nel campo della linguistica. Le proposte, formulate dal Comitato Esecutivo, devono essere approvate dall'Assemblea con maggioranza di tre quarti dei Soci presenti e votanti. Il numero complessivo dei Soci onorari non potrà essere superiore a 25. Potranno essere eletti ogni anno non più di tre Soci onorari. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

11. Per dipartimenti, scuole o facoltà universitarie che vogliono essere ammesse a far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari, l'importo della quota d'immatricolazione e della quota annuale è fissato in misura pari al doppio di quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari. Per Enti culturali, biblioteche, istituzioni varie e società commerciali il medesimo importo è fissato in misura pari al triplo di quella normale stabilita per gli altri Soci ordinari.

12. Diritti dei Soci

1. I Soci ordinari in regola col pagamento delle quote sociali, i soci vitalizi e i soci benefattori partecipano con diritto di voto, secondo le modalità stabilite dall'articolo 22, alle riunioni per le modificazioni dello Statuto e per la nomina delle cariche sociali; formulano ed accettano proposte di candidature a dette cariche.
2. I Soci attivi ed onorari possono inviare ai Comitati organizzatori di manifestazioni o iniziative editoriali dell'Associazione lavori per la presentazione a Congressi e Convegni, o per la pubblicazione in altre eventuali iniziative dell'Associazione, nelle modalità di volta in volta fissate.
3. Tutti i Soci hanno diritto a ricevere gratuitamente eventuali notiziari dell’Associazione in forma di Bollettino o *newsletter* o altro.
4. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

*IV. Organi*

13. Organi dell’Associazione sono: Assemblea dei Soci, Comitato Esecutivo, Comitato per le nomine.

14. L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea si riunisce ordinariamente tra il mese di aprile e il mese di novembre di ciascun anno per l’approvazione del consuntivo e del preventivo e per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, salvo diverse esigenze stabilite dal CE.

a. L’Assemblea:

- elegge le cariche sociali e gli organi dell’associazione;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo entro i termini previsti dalla legge;

- approva i temi dei congressi;

- approva la costituzione di gruppi interni all’associazione.

b. L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta l’anno in data e luogo stabiliti dal Comitato Esecutivo, in concomitanza con il Congresso. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il comitato esecutivo lo ritiene necessario.

c. L'organizzazione dell'Assemblea annuale è affidata al Comitato Esecutivo. La convocazione dovrà avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo; la convocazione dovrà pervenire ai soci al loro recapito comunicato nella scheda di iscrizione alla Associazione.

d. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria se convocata lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

e. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

f. Ciascun Socio attivo partecipante all'Assemblea può rappresentare, se ne ha delega scritta depositata alla presidenza, non più di altri due Soci attivi.

g. Il Presidente dell'Associazione presiede tutti i lavori dell'Assemblea assistito dal Segretario, che ne redige il verbale.

h. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere riportate in apposito libro vidimato a firma del Presidente e del Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

i. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

l. L’assemblea ordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza di due terzi dei soci presenti.

m. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

15. Il Comitato Esecutivo

a. Il Comitato Esecutivo è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere nonché da sei Soci eletti dall'Assemblea in numero di due ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno, e non rieleggibili per tre anni e dalle figure cui è affidato il coordinamento dei gruppi, che hanno voto consultivo.

b. Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

c. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente ed è convocato dal Segretario almeno una volta l'anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci.

d. Il verbale delle riunioni del Comitato Esecutivo e l'ordine del giorno proposto per l'Assemblea vengono inviati a tutti i Soci.

e. Il Comitato esecutivo può anche essere convocato in qualunque momento su richiesta indirizzata al Segretario da uno dei titolari delle cariche di cui all'articolo 17, o da due suoi membri.

f. Il Comitato esecutivo può essere consultato dal Presidente anche per via telematica qualora ne ravvisi l’opportunità.

g. Il numero legale per le riunioni del Comitato Esecutivo è costituito dalla maggioranza semplice dei componenti, ovvero sei persone comprese le deleghe.

h. Nel corso dell'anno sociale il Comitato Esecutivo agisce per conto dell'Assemblea. Del suo operato dà conto a quest'ultima in occasione della convocazione annuale. Al Comitato Esecutivo è affidata la ratifica del rendiconto economico e finanziario compilato dal tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

i. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per le nomine.

l. Il Comitato Esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, sempre senza diritto di voto, altri Soci la cui presenza ritenga utile.

m. I membri del Comitato Esecutivo possono delegare un altro membro a rappresentarli alle riunioni ed a votare per loro. A nessuno è consentito esprimere più di un voto per delega ricevuta.

16. Il Comitato per le nomine

Il Comitato per le nomine è composto da tre Soci, eletti in numero di uno ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno.

Il Socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente del Comitato.

*V Cariche sociali*

17. Le cariche sociali sono: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere**.** Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

18. Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione e dà applicazione allo Statuto, con particolare riguardo al Titolo II.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Comitato esecutivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

19. Il Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente al raggiungimento dei fini sociali, lo rappresenta in sua assenza e ne assume le funzioni qualora egli ne sia impedito.

20. Il Segretario

Il Segretario coordina l'azione degli Organi dell’Associazione e convoca il Comitato esecutivo, d’intesa con il Presidente. Il Segretario è tenuto ad invitare il Comitato Esecutivo a pronunciarsi, mediante il voto espresso anche per via telematica, su questioni specifiche sollevate da uno dei soci o che potranno originare dal Segretario stesso o dal Presidente.

21. Il Tesoriere

Il Tesoriere predispone ogni anno il bilancio per l'approvazione da parte dell'assemblea, cura l'amministrazione finanziaria dell’associazione e coordina la raccolta delle quote sociali.

*VI. Elezioni*

22. L’assemblea elegge a maggioranza relativa dei presenti i titolari delle cariche sociali, i membri del Comitato esecutivo e i membri del Comitato nomine.

a. Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo. Il Vicepresidente resta in carica un anno ed è rieleggibile per un solo anno consecutivo. Il Segretario e il Tesoriere restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

b Le elezioni si svolgeranno come segue: il Comitato per le nomine procederà alla designazione di un nominativo per ciascun incarico e il Segretario, almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea, invierà a tutti i Soci comunicazione scritta delle designazioni. I Soci ordinari, vitalizi e benefattori potranno, a loro volta, candidare un Socio per ciascuno degli incarichi. Ciascuna di tali candidature dovrà essere sostenuta da almeno otto soci attivi, che dovranno comunicare al segretario il loro sostegno almeno un mese prima dell’assemblea annuale.

c. Prima della designazione ufficiale il Segretario accerterà che il Socio designato sia disposto, se eletto, ad accettare l'incarico. In caso di mancata risposta il nominativo del Socio sarà depennato dalla lista dei candidati.

d. Qualora per il medesimo incarico vi fosse più di un candidato, si procederà all'elezione per scrutinio segreto.

e. Ciascun Socio eletto può ricoprire una sola carica.

f. In caso di dimissioni di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato per le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alla nomina di un Socio come supplente alla carica per il completamento della sua durata.

g. In caso di grave impedimento di uno dei Soci eletti a cariche sociali, il Comitato per le nomine, d'accordo con il Comitato Esecutivo, procede alla nomina di un Socio come supplente alla carica per la durata dell’impedimento. La nomina del supplente deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei Soci. Per eventuali candidature alternative valgono le regole sopra stabilite.

h. Se il Segretario riceverà almeno tre settimane prima dell'Assemblea annuale, una proposta firmata da almeno dodici Soci, i cui nomi resteranno segreti, per dichiarare decaduto dalla carica il Presidente, o il Vicepresidente o il Segretario, o il Tesoriere, o un componente del Comitato Esecutivo, o del Comitato per le nomine, tale proposta sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea e per essere approvata dovrà ricevere i voti di almeno la metà più uno dei Soci presenti. Nel caso venga approvata si procederà alla sostituzione da parte dell’Assemblea.

*VII Gruppi*

23. Allo scopo di facilitare l'attività degli studiosi, i Soci potranno costituirsi in Gruppi. I Gruppi contribuiscono alle finalità dell’Associazione nei settori di ricerca e di impegno di propria elezione.

La costituzione di un gruppo e le modalità della sua organizzazione interna, rispondenti alle specificità delle attività previste, sono sottoposte al Comitato Esecutivo per la loro approvazione.

24. Comitati organizzatori

1. L’Assemblea e/o il Comitato Esecutivo possono costituire specifici Comitati Organizzatori tecnico-scientifici che li affianchino nell'organizzazione di varie iniziative, quali il Congresso Internazionale di Studi annualmente convocato dall'Associazione in occasione della riunione dell'Assemblea dei Soci, altri Convegni di Studi organizzati dall'Associazione o iniziative sociali e editoriali. Tali Comitati possono prevedere l’integrazione di ulteriori Soci e Socie designati a questo compito.
2. I Comitati Organizzatori sono nominati almeno un anno prima dello svolgimento della manifestazione prevista e restano in carica fino al suo termine o, se lo si prevede, fino alla pubblicazione dell'opera che ne consegue. Durante lo svolgimento dell’attività di un Comitato Organizzatore uno o due Soci da esso delegati partecipano alle riunioni del Comitato Esecutivo con diritto di voto sulle materie relative al Congresso o all’iniziativa per la quale il comitato è stato nominato.

*VIII. Congressi e convegni*

25. L'organizzazione del Congresso Internazionale di Studi e degli altri Convegni può essere delegata dal Comitato Esecutivo a uno o più Soci, che costituiranno un Comitato Organizzatore.

Per i Congressi Internazionali di Studi l’Assemblea nomina un Comitato scientifico.

I titoli e i riassunti delle relazioni e delle comunicazioni che verranno presentate dai Soci nel corso del Congresso Internazionale di Studi sono selezionati con congruo anticipo dal Comitato scientifico e comunicati al Segretario e al Comitato Esecutivo, d’accordo con il quale si deciderà la versione definitiva del programma dei lavori e l’assegnazione dei relativi limiti di tempo.

*IX. Pubblicazioni*

26 Ordinariamente vengono pubblicati gli Atti dei Congressi Internazionali organizzati in coincidenza con la riunione dell'Assemblea dei Soci. Possono essere pubblicati anche Atti di Convegni interannuali o altre pubblicazioni straordinarie decise dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo. Per le iniziative la cui realizzazione è stata demandata ad un apposito Comitato Organizzatore, la cura della pubblicazione relativa viene assunta da quest'ultimo. La pubblicazione delle diverse opere sarà affidata dalla Società a editori o società di servizi editoriali, in base a delibere dell’Assemblea.

*X. Risorse economiche*

27

a. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi dei soci;

- contributi di privati;

- eredità, donazioni e legati;

- altre entrate compatibili con la normativa vigente.

b. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

c. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

*XI. Modifiche allo Statuto*

28. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei Soci presenti all'Assemblea annuale. Le proposte di modifica dovranno essere presentate per iscritto al Segretario almeno quattro mesi prima dell'Assemblea e dovranno recare la firma almeno di tre Soci.

*XII. Scioglimento dell'Associazione*

29.

a. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato, col voto favorevole di due terzi dei soci presenti, da una Assemblea straordinaria all'uopo convocata.

b. In caso di scioglimento per qualunque causa è obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.